

SENTENZA N. 1/2016

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Marco Leoni

Presidente

Avv. Giorgio Leccisi

Componente

Avv. Daniela Corengia

Componente

si è riunito a Roma, il 05 febbraio 2016, nel procedimento avviato dalla Procura Federale, con deferimento del 20/11/2015, nei confronti della sig.ra Federica Febbo, tesserata all'epoca dei fatti presso l'ASD Armonia D'Abruzzo, in riferimento all'addebito contestato e precisamente la violazione dell'art. 2.2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per: *“Aver pubblicato su social network messaggio avente contenuti triviali e offensivi, incompatibili con ruolo di tesserata in genere e, ancor di più, di atlete di livello nazionale. In Chieti, nell'agosto 2015”*.

Il Tribunale, esaminati gli atti del fascicolo n. 6/2015 e sentite le conclusioni e la richiesta del Procuratore federale, formulata in udienza, dell'irrogazione della sanzione dell'ammenda nella misura di € 1.500,00, nonché di condanna alle spese processuali, rileva quanto segue.

Dagli atti contenuti nel fascicolo emerge il riconoscimento della commissione del fatto da parte dell'incolpata nel corso dell'audizione innanzi al Procuratore federale, in data 14 ottobre 2015, cui non è seguita alcuna attività difensiva.

Emerge, altresì, la portata gravemente offensiva, giusta la volgarità delle espressioni usate nel messaggio pubblicato sulla pagina del social network Facebook dell'incolpata.

Da ciò consegue, pertanto, la violazione dell'art. 2, commi due e tre del RGD e dei principi di lealtà, probità e rettitudine ivi richiamati, giustificandosi così l'attribuzione della responsabilità dell'incolpata e la conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 1.500,00.


Nel contempo, tenuto conto del mezzo di diffusione del messaggio per cui è procedimento, si ritiene corretta l'applicazione, ai sensi dell'art. 14 del R.G.D., della sanzione disciplinare accessoria della pubblicazione della presente decisione per una sola volta e per estratto sulla rivista "Il Ginnasta".

Valutato il comportamento processuale dell'incolpata ed in particolare la richiesta di rinvio dell'udienza del 10 dicembre 2015, cui non è seguita la comparizione all'udienza successiva all'uopo fissata né alcuna comunicazione di impedimento, il Tribunale condanna l'incolpata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

- dichiara Federica Febbo responsabile dell'incolpazione ascritta, per le dichiarazioni lesive riportate, in data 7 giugno 2015, sul pubblico messaggio contenuto sul social network Facebook, in violazione degli artt. 2.2 e 2.3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- irroga nei confronti della medesima la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da versarsi in favore della Federazione Ginnastica d'Italia entro il 30/03/2016;
- dispone la pubblicazione della presente decisione sulla rivista "Il Ginnasta", per estratto e per una sola volta;
- condanna l'incolpata al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 1.000,00 entro lo stesso termine del 30/03/2016;
- manda alla segreteria per la comunicazione della presente decisione all'incolpata.

Avv. Marco Leoni



Presidente

Avv. Giorgio Leccisi



Componente

Avv. Daniela Corengia



Componente